

COMUNE DI CALASCIBETTA
Provincia Regionale di Enna

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CARRO
ATTREZZI E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI.**

Approvato con delibera di C.C. n.74 del 21/12/2009

COMUNE DI CALASCIBETTA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CARRO ATTREZZI E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI.

Art.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dall'organo di Polizia sulle strade di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Calascibetta, nelle strade anche private aperte al pubblico transito e nei tratti di essa in cui con ordinanza dell'Ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo.

Art.2

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

La rimozione va effettuata in tutti i casi previsti dal vigente C.d.S. (d.lgs.285/92); nei casi in cui i veicoli coinvolti in incidenti costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione; nonché in tutti i casi in cui la rimozione materiale del veicolo avvenga in esecuzione di sanzioni accessorie o misure cautelari diverse, quali il sequestro amministrativo e penale o il fermo del veicolo.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art.215 del C.d.S. e dall'art.397 del regolamento di esecuzione.

Art.3

MODALITA' DI RICHIESTA DI INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI

Il servizio interviene su richiesta degli organi di Polizia che dispongono la rimozione del veicolo.

Gli organi di Polizia a norma dell'art.12 del nuovo codice della strada, sono rappresentati da:

- Polizia stradale della Polizia di stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo di Guardia di Finanza;
- Corpo e servizio di Polizia Municipale nel territorio del Comune di Calascibetta;
- Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale;

Art.4

CASI IN CUI VIENE DISPOSTA LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Gli organi di Polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi previsti dall'art.159 del nuovo codice della strada:

- Quando nelle strade e nei tratti di esse la sosta dei veicoli, stabilita con ordinanza sindacale ed indicata con apposito segnale integrato da pannello aggiuntivo, costituisce grave intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale;
- Quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle ordinanze sindacali, per motivi di manutenzione e pulizia delle strade di proprietà dell'Ente e del relativo arredo;
- Quando ci siano motivi fondati o per il loro stato si possa ritenere che il veicolo sia in stato di abbandono;

- Nei casi di cui agli art.157 comma 4 e 158 commi 1, 2 e 3 del nuovo codice stradale;
- Nei casi in cui il veicolo è sottoposto all'organo di Polizia al sequestro o al fermo amministrativo.

Art.5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avverrà mediante bando di gara secondo le modalità previste nel bando stesso.

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art.354 del regolamento di esecuzione al C.d.S. avrà durata biennale, e potrà essere affidato in concessione ai soggetti che abbiano maturato una adeguata e documentabile esperienza nel settore rimozione veicoli, e che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art.19 del D.P.R. 24/07/77 n.616 e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 495/92), e del bando.

Il concessionario avrà cura di espletare l'intervento del carro attrezzi con le modalità di cui all'art.6. Eventuali danni recati ai veicoli rimossi saranno a carico del concessionario per cui nessuna azione di rivalsa potrà essere posta a carico dell'Amministrazione comunale quale Ente concedente.

Alla convenzione verranno allegate le tabelle delle tariffe da applicarsi approvate dalla G.M.

Art.6

MODALITA' INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI

Il veicolo rimosso viene trasferito e depositato in luogo attrezzato in modo da garantirne la sicurezza. Della rimozione sarà data notifica al proprietario del veicolo a cura dell'Ente che ha disposto la rimozione.

Il trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso.

Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo. Quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.

Il concessionario deve predisporre un servizio di custodia con personale sul luogo del deposito per tutta la durata dello stesso deposito.

Il proprietario del veicolo o persona da lui autorizzata nei modi di legge può ritirare il veicolo rimosso provando il titolo alla restituzione e versando le spese d'intervento, rimozione e custodia determinate con apposito atto deliberativo dalla G.M. comprovando l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.

Dell'avvenuta restituzione viene redatto verbale su modello predisposto dal Comando Polizia Municipale e sottoscritto dal personale di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione del veicolo. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese è rilasciata dal custode quietanza.

Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla rimozione dei veicoli che, se pur in sosta non in violazione delle norme sulla circolazione stradale, possono ostacolare l'intervento dei mezzi di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilità, le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale o di eventuali terzi soggetti che hanno richiesto l'intervento dei mezzi di cui sopra.

Art.7
ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con i veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché dall'art. 159 del C.d.S. Ulteriori requisiti, potranno essere richiesti nel bando di assegnazione della concessione.

Art. 8
DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge per la custodia "semplice" dei veicoli.
La depositaria dovrà essere ubicata nel territorio di Calascibetta.

Art.9
ATTIVITA' DI RIMOZIONE

La ditta provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell'ordine di ciascun appartenente al Comando di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 C.d.S.
Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione degli organi di cui al comma 1.

Art.10
ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno.
Il servizio di restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 08.00 alle 20.00 per almeno otto ore nei giorni feriali, e per almeno quattro ore nei giorni festivi.
L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 11
TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M.n.401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed allegate al presente regolamento. Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 12
ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA'

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità stipulando idonea polizza assicurativa per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio al momento della restituzione nelle mani dell'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.

Art.13
ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Calascibetta la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art.14
RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI- MODULISTICA – REGISTRI

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario) e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni dieci giorni alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse il concessionario rilascerà quietanza in triplice copia secondo le modalità sopra esposte.

Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta e fornita dalla Polizia Municipale.

Art.15
MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSI

In caso di mancato ritiro dei veicoli rimossi da parte dei proprietari, si seguono le procedure stabilite dalla legislazione al momento vigente.

Art.16
RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSI

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario.

Art.17

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art.18

ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Il comando Polizia Municipale manterrà un registro su cui dovranno essere riportate le rimozioni disposte dai propri agenti o eventualmente da altri organi di Polizia Stradale (la comunicazione dei prelievi sarà a cura di questi ultimi) riportando i seguenti dati:

- Tipo veicolo
- Targa
- Località di prelievo
- Orario rimozione
- Articolo C.d.S. violato o altro motivo della rimozione
- Data di riconsegna del veicolo

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o altri oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate in apposito verbale di prelievo.

Art.19

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla ditta aggiudicataria del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio a pena della risoluzione del contratto.

Art.20

ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Per motivi oggettivi di spazio non si garantisce la rimozione nelle le strade in cui il carro attrezzi è impossibilitato ad accedere.

Art.21

DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio.

Tariffe di rimozione

Le tariffe variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo rimosso, sono soggette all'I.V.A. al 20% e l'ammontare totale da pagare deriva dalla somma di :

- **diritto di chiamata** (fisso)
- **operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo** (fisso)

Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo. Quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.

Tabelle riepilogative

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t		
Tipologia di intervento	Euro	Con IVA
Diritto di chiamata	15,00	18,00
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	30,00	36,00

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t		
Tipologia di intervento	Euro	Con IVA
Diritto di chiamata	20,00	24,00
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	40,00	48,00

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico (tariffa x 10% + IVA).

Per le rimozioni effettuate in orario notturno (dopo le ore 22 e fino alle ore 08.00) e nelle giornate festive le tariffe di cui sopra sono aumentate del 30%.

Tariffe custodia

Per la custodia presso la depositaria il proprietario o il conducente dovrà corrispondere i seguenti importi:

1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

- € 4,00 per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'avvenuta rimozione;
- € 6,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

- € 6,00 per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'avvenuta rimozione;
- € 8,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

3) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

- € 10,00 per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'avvenuta rimozione;
- € 15,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

4) Per i ciclomotori e i motocicli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino 1,5 t.